REGOLAMENTO (CEE) N. 2870/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2351/87 relativo alla riduzione del prezzo d'acquisto dei vini per la campagna 1987/1988, conformemente all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 [2], in particolare l'articolo 44,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2351/87 della Commissione, [3], ha previsto per i vini conferiti a determinate distillazioni una riduzione del prezzo d'acquisto tale da annullare il vantaggio economico ottenuto dai produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico del vino mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto che abbia beneficiato di un aiuto; che appare possibile semplificare il sistema. in particolare nelle regioni in cui il numero dei produttori che procedono all'aumento del titolo alcolometrico è molto limitato; che tale semplificazione consisterebbe nell'escludere dalla riduzione del prezzo, nelle regioni in cui è proibito l'uso del saccarosio, i vini dei produttori che rinuncino a qualsiasi aiuto previsto per l'aumento del titolo alcolometrico dal regolamento (CEE) n. 2287/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione, nella vinificazione, di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna 1987/1988 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2351/87, il testo del paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« La diminuzione di cui al primo comma non si applica:

— al vino conferito da produttori di regioni in cui l'aumento del titolo alcolometrico può essere ottenuto solo mediante aggiunta di mosti, i quali rinuncino, per la campagna 1987/1988, a qualsiasi aiuto fissato in applicazione dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87. In questo caso il produttore deve presentare al distillatore una copia, debitamente vistata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, della rinuncia agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2287/87 della commissione [1];

— al vino entrato in distilleria dopo le date previste per le varie zone viticole all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 e consegnato da un produttore il quale fornisca alle autorità competenti la prova che, nel corso della compagna, egli non ha proceduto all'aumento del titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato, per tale produzione, domanda per la concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regolamento.

[1] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
[3] GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 14.
[4] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26.